

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE ED IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' AGLI OPERATORI CHE INTERVENGONO NEL TRASPORTO DEGLI ANIMALI E LE OPERAZIONI CORRELATE, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO

1. PREMESSE

La legislazione nazionale sul benessere degli animali si integra, oggi, con gli indirizzi emanati dall'Unione Europea che, partendo dal presupposto che "gli animali sono degli esseri sensibili", si pone come obiettivo generale quello di garantire che gli animali non siano sottoposti a sofferenze e fatiche evitabili, nel rispetto di requisiti minimi di benessere.

Con il Regolamento (CE) n. 1/2005 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119 CE e il Regolamento (CE) 1255/97" diventa, pertanto, fondamentale proteggere e migliorare lo stato di salute e le condizioni di vita degli animali, soprattutto degli animali destinati alla produzione di alimenti, al fine di consentire il commercio in conformità con le norme sanitarie e gli obiettivi comunitari.

Le buone condizioni di salute degli animali devono integrarsi con corrette modalità di trasporto che, se inadeguate, possono tra l'altro condizionare la qualità delle carni degli animali macellati, con ripercussioni negative anche sulla tutela della salute del consumatore.

Sebbene a distanza di 18 anni dalla sua entrata in vigore, il Regolamento 1/2005 sia attualmente in corso di revisione e alcuni dei suoi articoli siano già stati abrogati dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, la necessità di assicurare che il personale che accudisce gli animali durante il trasporto sia adeguatamente formato rimane un punto fermo nelle aspettative del consumatore europeo.

Il Parlamento Europeo, il 20 gennaio 2022, infatti, accogliendo le conclusioni di una Commissione d'inchiesta sulla corretta applicazione del Regolamento 1/2005, ha approvato, una risoluzione non legislativa che chiede alla Commissione e ai Paesi UE di intensificare i loro sforzi per rispettare il benessere degli animali durante il trasporto, di aggiornare le norme UE e di presentare un piano di azione che identifichi chiaramente i fattori determinanti del trasporto di animali e proponga azioni politiche concrete, comprese misure regolamentari, con tempistiche e obiettivi precisi, allo scopo di mitigare l'effetto di tali fattori. Tale risoluzione affronta anche il tema della formazione del personale addetto

all'accudimento degli animali durante il trasporto, ritenendo in particolare che la formazione adeguata e l'apprendimento continuo da parte di tutti gli operatori autorizzati che lavorano nel settore del trasporto degli animali siano un requisito essenziale per la salvaguardia del benessere degli animali durante il trasporto e insistendo quindi sullo sviluppo di un sistema di formazione uniforme obbligatorio per tutte le persone coinvolte nelle operazioni di trasporto di animali, che dovrebbe essere un presupposto per l'autorizzazione dei trasporti.

1.1 Il trasporto degli animali in condizioni di benessere

Il "Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119 CE e il Regolamento (CE) 1255/97" pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea serie L. n. 3 del 5 gennaio 2005, apporta modifiche e integrazioni alla precedente normativa di settore per la protezione degli animali durante il trasporto relativamente a:

- condizioni per il trasporto di animali vivi;
- documenti e pianificazione di trasporto;
- tempi di trasporto;
- operatori e rispettive responsabilità;
- modalità di autorizzazione e di controllo.

Poiché è ormai da tempo dimostrato lo stretto collegamento tra benessere e sanità degli animali, è di fondamentale importanza, inoltre, assicurare la formazione del personale addetto al trasporto o alla gestione degli animali nei centri di raccolta o nei posti di controllo, anche in merito alle misure di biosicurezza da mettere in atto per evitare l'insorgenza e la diffusione di malattie infettive durante il trasporto o le operazioni correlate, così come enunciate nel Regolamento(UE)2016/429 e nel Regolamento delegato(UE)2020/688, anche indipendentemente da quanto previsto in materia di formazione obbligatoria degli operatori, inclusi i trasportatori di animali, ai sensi del D.M. 6 settembre 2023, che, in attesa di eventuali modifiche o integrazioni da parte del Ministero della Salute, prevede un percorso di formazione specifico e indipendente.

1.2 La formazione del personale addetto al trasporto degli animali

Tra le condizioni per il trasporto è stato inserito l'obbligo di formazione per gli addetti del settore (conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonché per il personale dei centri di raccolta e l'obbligo di formazione o di esperienza pratica equivalente per il personale dei posti di controllo) finalizzata soprattutto alla capacità di espletare i propri compiti senza violenza e senza l'uso di metodi lesivi per gli animali. Per i conducenti e i guardiani di veicoli stradali tale formazione dovrà essere attestata da un "certificato di idoneità",

da rilasciarsi dopo la frequenza di un corso e il superamento del relativo esame riconosciuto dall'autorità competente.

Il possesso di tale "certificato di idoneità" è obbligatorio dal 5 gennaio 2008 (art. 37 del Reg. n. 1/2005).

Il Ministero della Salute ha individuato, con le note di indirizzo del 14 dicembre 2006 e del 4 maggio 2007, un percorso formativo articolato su tre distinte fasi di formazione:

- fase 1 - **Corso A** - Formazione di formatori per i formatori con riconoscimento della figura del Veterinario Pubblico formatore di 1° livello ed esaminatore;
- fase 2 - **Corso B** - Formazione di formatori per conducenti e guardiani con riconoscimento della figura di Veterinario Pubblico che dovrà obbligatoriamente presiedere le Commissioni degli esami di profitto di conducenti e guardiani e del Veterinario formatore di 2° livello;
- fase 3 - **Corso C** - Formazione dei conducenti e guardiani, propedeutica al rilascio del certificato di idoneità.

1.3 Formazione dei formatori e degli esaminatori

Al fine di formare la figura del veterinario pubblico formatore di primo livello ed esaminatore, è stato organizzato dal Centro di Referenza per il Benessere animale, unitamente al Centro di Referenza per la formazione in Sanità Pubblica Veterinaria, con il contributo del Ministero della Salute, uno specifico corso in data 7-8-9 Maggio 2007 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna per la durata di 20 ore, i cui destinatari erano veterinari pubblici dipendenti del Ministero della Salute, delle Regioni, degli IZS e delle AUSL.

Successivamente, al fine di formare la figura del Veterinario pubblico che deve obbligatoriamente presiedere agli esami dei discenti finali, conducenti e guardiani e del veterinario formatore (pubblico e privato) di secondo livello, che deve effettuare la formazione di conducenti e guardiani, è stato organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso l'Azienda USL di Modena e in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, un ulteriore corso destinato ai veterinari pubblici e privati, svoltosi il 9-10-11 luglio 2007 per la durata complessiva di 20 ore.

Nel 2019, a distanza di 12 anni dall'organizzazione dei corsi di cui sopra, si è ritenuto necessario procedere alla formazione di nuovo personale veterinario, idoneo ad espletare le attività di esaminatore e formatore dei corsi per conducenti e guardiani; a seguito di specifiche indicazioni del competente Servizio della Regione Emilia-Romagna, è stato organizzato dall'AUSL di Modena, nelle giornate del 27 novembre, 4 dicembre e 11 dicembre 2019, per la durata complessiva di 20 ore, un corso destinato a veterinari, per l'espletamento delle attività di cui sopra ed è stata inoltre organizzata una ulteriore

sessione di recupero in data 14 febbraio 2020. Questa seconda edizione del corso di formazione a cascata ha previsto la partecipazione e la supervisione da parte di docenti che avevano partecipato all'edizione di Brescia del corso A o a quella di Bologna del corso B, nell'anno 2007.

Successivamente, secondo quanto stabilito dalla richiamata Determinazione N. 16766 del 30/09/2020 "Veterinari formatori ed esaminatori in applicazione Reg. (CE)1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. Indicazioni operative", sono stati pubblicati sul sito "Alimenti e Salute" della Regione Emilia-Romagna i nominativi dei veterinari pubblici abilitati ad effettuare attività di esaminatore e dei veterinari pubblici e privati abilitati ad effettuare l'attività di formatore dei corsi di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame.

Tale sito viene costantemente aggiornato con i nominativi di veterinari pubblici e privati che frequenteranno ulteriori sessioni dei corsi di formazione a cascata, organizzate a livello regionale o extra regionale e saranno abilitati ad effettuare attività di formatori e/o esaminatori per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame.

2. FORMAZIONE FINALIZZATA AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ PER CONDUCENTI E GUARDIANI DI VEICOLI STRADALI CHE TRASPORTANO EQUIDI DOMESTICI O ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE BOVINA, OVINA, CAPRINA, SUINA O POLLAME.

Il percorso formativo - finalizzato alla conoscenza della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto nonché all'acquisizione delle idonee competenze per accudire gli animali in condizioni di benessere è obbligatorio, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 2, del Regolamento n. 1/2005, al fine del conseguimento o del rinnovo del certificato di idoneità per:

- **conducenti** di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame;
- **guardiani** che operano su veicoli stradali destinati al trasporto di equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame;

2.1. Struttura del percorso formativo finalizzato al rilascio del certificato di idoneità per conducenti e guardiani

Durata

12 ore minime, distribuite sui due moduli successivamente descritti, più il tempo necessario per la verifica finale.

Frequenza

La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% del monte ore minimo.

Indicazioni metodologiche

Il percorso deve essere svolto in presenza fisica per l'intera durata, compresa la verifica finale.

Modulo teorico legislativo-comunitario

- Aspetti tecnici e amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto: Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 - artt. 3 e 4 Allegati I e II;
- Decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
- Aspetti normativi relativi a misure appropriate di biosicurezza e stato sanitario degli animali, in funzione dei rischi connessi alle operazioni di trasporto interessate.

Modulo sulla tutela del benessere animale

- Fisiologia animale e fabbisogno di acqua e alimenti comportamento animale e concetto di stress;
- Aspetti pratici dell'accudimento degli animali;
- Impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne;
- Cure di emergenza agli animali;
- Aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali.
- Aspetti relativi alle condizioni di biosicurezza durante le operazioni di carico e scarico e durante il trasporto degli animali, modalità di lavaggio e disinfezione dei mezzi e gestione delle lettiere.

Verifica finale

Chi ha frequentato la percentuale minima di frequenza prevista può svolgere la verifica finale, che avviene mediante la somministrazione di un test a risposta multipla, predisposto dai docenti del corso. Gli esiti delle verifiche sono tracciati nel verbale di verifica dell'apprendimento, come da modello allegato in calce.

Per agevolare l'espletamento degli esami finalizzati al rilascio del certificato di idoneità di cui al successivo punto 3.1, i soggetti formatori possono trasmettere all'Azienda USL nel cui territorio è stato organizzato il corso l'elenco dei candidati che intendono sostenere l'esame presso la suddetta Azienda USL, specificando se, in quanto residenti o domiciliati, intendono anche richiedere il certificato di idoneità.

Attestato rilasciato

Il superamento della verifica finale consente il rilascio di un attestato di frequenza con verifica di apprendimento, come da modello allegato in calce.

2.2. Docenti e materiale didattico

Il soggetto attuatore del corso deve individuare i docenti e organizzare il materiale didattico, avvalendosi obbligatoriamente, ai sensi della nota del Ministero della Salute DGSA/VI/3316 del 4 maggio 2007, di almeno un veterinario che ha frequentato il corso A, o il corso B, o la formazione a cascata organizzata dalla Regione Emilia-Romagna nell'anno 2019 e negli anni successivi, o qualunque altro corso di formazione a cascata, le cui modalità di espletamento siano conformi al percorso stabilito dalla suddetta nota ministeriale.

A tal fine sono a disposizione del soggetto formatore nel sito Alimenti & Salute della Regione Emilia-Romagna (<https://www.alimenti-salute.it>) gli elenchi dei Veterinari, rispettivamente, Formatori ed Esaminatori di cui alla Determinazione n. 16766 del 30/09/2020 e s.m.i., del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna.

Si precisa che il Veterinario Pubblico non può svolgere docenza nel territorio di competenza dell'AUSL a cui appartiene.

Se possibile, ai sensi della citata nota ministeriale, il soggetto formatore dovrebbe inserire tra i docenti anche un Conducente/Autotrasportatore di comprovata esperienza almeno triennale, autocertificata ai sensi del DPR n.445/2000. Qualora ciò non sia possibile, potrà essere utilizzato, in sostituzione, materiale didattico adeguato.

2.3. Soggetti attuatori del corso

Possono realizzare i corsi di formazione gli enti di formazione professionale accreditati ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.

Altri Soggetti Formatori non accreditati, purché espressione di Organizzazioni Professionali e/o Organismi specializzati in materia, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla L.R. 12/2003, art. 34, potranno essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con gli enti di formazione accreditati.

I corsi dovranno essere previamente autorizzati in esito alle procedure di evidenza pubblica regionali per l'autorizzazione delle attività formative regolamentate non finanziate.

3. RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ PER CONDUCENTI E GUARDIANI. MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PROVE D'ESAME

3.1 Certificato di idoneità

Il certificato d'idoneità ha una durata di dieci anni e viene

rilasciato in esito al superamento dello specifico esame di cui al successivo punto 3.3, sostenuto presso l'Azienda USL nella quale è residente (o domiciliato) il conducente/guardiano. Il rinnovo è subordinato alla frequenza del corso di aggiornamento di cui al successivo punto 4.

3.2 Autorità competente al rilascio del certificato di idoneità

L'Autorità competente per il rilascio del certificato di idoneità è identificata nell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di residenza del conducente/guardiano.

È consentito tuttavia, in situazioni particolari da valutare caso per caso, il rilascio del certificato di idoneità da parte dell'Azienda USL di domicilio del conducente/guardiano; in tali casi deve essere comunque informata l'Autorità competente di residenza.

Il Certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani è rilasciato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2 ed è conforme al modello armonizzato riportato nell'All. III, capo III del Regolamento n. 1/2005. Tale certificato viene stampato utilizzando l'applicativo presente nel sistema informativo nazionale SINVSA del portale VETINFO, all'interno del quale è inserita l'anagrafica nazionale dei conducenti e guardiani; il certificato viene rilasciato in bollo dall'Autorità competente garante dell'indipendenza degli esaminatori.

3.3 Modalità di svolgimento dell'esame finalizzato al rilascio del certificato di idoneità

L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento, rilasciato dal soggetto attuatore che ha erogato il corso di cui al precedente 2., dà diritto all'ammissione all'esame finalizzato al rilascio del certificato di idoneità.

L'esame può essere sostenuto, a scelta dell'esaminando, o nell'Azienda USL nel cui territorio si è organizzato/svolto il corso, o in quella competente al rilascio del certificato di idoneità.

La prova di esame finalizzata al rilascio del certificato di idoneità consiste in un **test scritto a risposta multipla** e deve essere effettuata obbligatoriamente in presenza.

La prova di esame è definita e realizzata da una **Commissione** valutatrice composta da un minimo di due veterinari pubblici, di cui almeno uno abilitato alle funzioni di esaminatore secondo quanto precedentemente specificato al punto 1.3, purché sia rispettato il principio di terzietà rispetto al ruolo di docenza eventualmente svolto nei corsi di cui al punto 2.

Le prove di verifica devono essere organizzate e gestite secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

4. FORMAZIONE FINALIZZATA AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ PER CONDUCENTI E GUARDIANI DI VEICOLI STRADALI CHE TRASPORTANO EQUIDI DOMESTICI O ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE BOVINA, OVINA, CAPRINA, SUINA O POLLAME

Ai sensi dell'articolo 14 comma 3 del D.lgs 25 Luglio 2017 n. 151, il certificato di idoneità ha validità decennale, con possibilità di rinnovo alla scadenza.

4.1 Struttura del percorso formativo finalizzato al rinnovo del certificato di idoneità per conducenti e guardiani

Durata

4 ore minime, distribuite sui due moduli successivamente descritti, più il tempo necessario per la verifica finale.

Frequenza

La frequenza è obbligatoria per il 100% del monte ore minimo.

Indicazioni metodologiche

Il percorso può essere svolto in presenza oppure in modalità a distanza sincrona (videoconferenza) per l'intera durata, compresa la verifica finale.

Modulo teorico legislativo-comunitario:

- Richiami e aggiornamenti normativi sul Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 e sul Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
- Richiami e aggiornamenti normativi relativi a misure appropriate di biosicurezza e stato sanitario degli animali, in funzione dei rischi connessi alle operazioni di trasporto interessate.

Modulo sulla tutela del benessere animale:

- aggiornamenti sugli aspetti pratici dell'accudimento di bovini, ovicapri, equidi, suini e pollame e sugli aspetti relativi alla sicurezza del personale.
- aspetti relativi alle condizioni di biosicurezza durante le operazioni di carico e scarico e durante il trasporto degli animali, modalità di lavaggio e disinfezione dei mezzi e gestione delle lettiere.

Verifica finale

Chi ha frequentato la percentuale minima di frequenza prevista del 100% può svolgere la verifica finale, che avviene mediante la somministrazione di un test a risposta multipla, predisposto dai docenti del corso. Gli esiti delle verifiche sono tracciati nel verbale di verifica dell'apprendimento, come da modello allegato in calce.

Attestato rilasciato

Il superamento della verifica finale consente il rilascio di un attestato di frequenza con verifica di apprendimento, come da modello allegato in calce.

4.2 Docenti e materiale didattico

Il soggetto formatore deve individuare i docenti e organizzare il materiale didattico secondo le modalità individuate al precedente punto 2.2 o, in alternativa, avvalendosi, ai sensi della nota del Ministero della Salute n. 002935 - 06-02-2018- DGSAF, di almeno un veterinario che ha frequentato con profitto un corso di formazione a cascata organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER), attraverso il Centro di Referenza per il benessere animale di Brescia. (corso per formatori per i corsi di aggiornamento per guardiani e conducenti ai sensi del Regolamento 1/2005).

4.3 Soggetti attuatori del corso di aggiornamento

Si rimanda alle previsioni di cui al precedente 2.3.

5. RINNOVO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' PER CONDUCENTI E GUARDIANI. MODALITA' ORGANIZZATIVE E PROVE D'ESAME

Il certificato di idoneità deve essere rinnovato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di residenza (o di domicilio, seguendo le indicazioni di cui alla precedente 3.2).

L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento, rilasciato dal soggetto attuatore che ha erogato il corso di cui al precedente 4., dà diritto all'ammissione all'esame finalizzato al rinnovo del certificato di idoneità.

L'esame deve essere svolto dall'Azienda USL competente al rinnovo del certificato di idoneità.

La prova di esame finalizzata al rinnovo del certificato di idoneità consiste in una **prova orale**, finalizzata a valutare la preparazione del candidato e deve essere effettuata obbligatoriamente in presenza.

La prova di esame è definita e realizzata da una Commissione valutatrice con le medesime caratteristiche di quella di cui al precedente punto 3.3.

5.1 Casi di violazioni della normativa in materia di protezione degli animali

In caso di conducenti/guardiani ai quali siano state contestate nell'arco dei tre anni precedenti alla richiesta di rinnovo del certificato di idoneità gravi infrazioni alla normativa vigente

sulla protezione degli animali durante il trasporto (violazioni previste dall'art. 7 comma 5 e 6 del Dlgs 151/2007 e violazioni penali per maltrattamento ai sensi dell'art. 544 - ter del C.P) o/e in caso di una sospensione del suddetto certificato, il rinnovo sarà subordinato alla partecipazione del corso di formazione finalizzato al primo rilascio della durata di 12 ore di cui al precedente punto 2.1, con il superamento del relativo esame finale. Le violazioni da considerare sono quelle il cui l'iter procedurale è giunto a conclusione (pagamento in misura ridotta, o a seguito di ordinanza ingiunzione o condanna).

6. FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEI CENTRI DI RACCOLTA E DEI POSTI DI CONTROLLO

Gli operatori dei **Centri di raccolta** riconosciuti ai sensi dell'art.94 del Reg. UE 2016/429 sono tenuti ad affidare l'accudimento degli animali soltanto a personale che ha seguito corsi di formazione (art. 17, comma 1, Regolamento n. 1/2005). Gli operatori dei **Posti di controllo** sono tenuti a utilizzare personale che possieda le attitudini, conoscenze e capacità professionali adeguate e che a tal fine disponga di una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione, ovvero vanti un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione degli animali in questione nonché per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata a tali animali.

Pertanto, occorre prevedere percorsi formativi per il personale dei Centri di raccolta e dei Posti di Controllo, finalizzati a sensibilizzare alle pertinenti specifiche tecniche del trasporto di animali vivi di cui all'Allegato I del Regolamento n. 1/2005, alla conoscenza dello stato sanitario degli animali e delle principali misure di biosicurezza.

Ai sensi del Regolamento europeo n. 1255/97 art. 5 lettera f, le competenze del personale dei **Posti di Controllo** possono, altresì, essere acquisite - in alternativa alla frequenza del percorso formativo di cui al successivo punto 6.1 - mediante un'esperienza pratica equivalente necessaria per procedere alla manipolazione degli animali, nonché per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata a tali animali. In analogia con quanto stabilito dai manuali nazionali per il controllo ufficiale del benessere in allevamento, si ritiene adeguata un'esperienza di almeno 10 anni.

6.1 Struttura del percorso formativo per il personale dei Centri di raccolta e dei Posti di controllo

Durata

8 ore minime, distribuite sui due moduli successivamente descritti, più il tempo necessario per la verifica finale.

Frequenza

La frequenza è obbligatoria per il 100% del monte ore minimo.

Indicazioni metodologiche

Il percorso deve essere svolto in presenza fisica per l'intera durata, compresa la verifica finale.

Modulo teorico legislativo-comunitario:

- Legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante le operazioni correlate al trasporto: Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 - Allegato I, capo I (Idoneità al trasporto), capo III - sezione 1 (Pratiche di trasporto - Carico, scarico e accudimento animali, capo V (Intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e di riposo, capo VII (Spazi disponibili) - Allegato II (specifiche del giornale di viaggio).
- Aspetti normativi relativi a misure appropriate di biosicurezza e stato sanitario degli animali, in funzione dei rischi connessi alle operazioni di trasporto interessate.

Modulo sulla tutela del benessere animale:

- Fisiologia animale e fabbisogno di acqua e alimenti, comportamento animale e concetto di stress;
- Aspetti pratici dell'accudimento degli animali;
- Cure di emergenza agli animali;
- Aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali.
- Aspetti relativi alle condizioni di biosicurezza durante le operazioni di carico e scarico e durante il trasporto degli animali, modalità di lavaggio e disinfezione dei mezzi e gestione delle lettiere.

Modalità organizzative

Il percorso formativo per il personale dei Centri di raccolta e dei Posti di Controllo può svolgersi anche all'interno del percorso formativo per il rilascio del certificato di idoneità per conducenti e guardiani di veicoli di cui al precedente punto 2. In questo caso non sarà necessario sostenere la prova di esame presso l'Azienda Usl e l'Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento rilasciato dal Soggetto Gestore potrà certificare l'adequata formazione.

Verifica finale

Chi ha frequentato la percentuale minima di frequenza prevista può svolgere la verifica finale, che avviene mediante la somministrazione di un test a risposta multipla, predisposto dai docenti del corso. Gli esiti delle verifiche sono tracciati nel verbale di verifica dell'apprendimento, come da modello allegato in calce.

Attestato rilasciato

Il superamento della verifica finale consente il rilascio di un attestato di frequenza con verifica di apprendimento, come da modello allegato in calce.

6.2 Soggetti attuatori del corso per il personale dei Centri di raccolta e dei Posti di Controllo

La formazione destinata al personale dei **Centri di Raccolta** dovrà essere realizzata dai soggetti attuatori di cui al precedente punto 2.3.

La formazione destinata al personale dei **Posti di Controllo** può essere realizzata dai soggetti attuatori di cui al precedente punto 2.3 o presso l'impresa dove l'interessato svolge la sua attività. In tale secondo caso sarà data comunicazione alla AUSL territorialmente competente che potrà vigilare sulla corretta applicazione della formazione vincolata, comunque, al rilascio di un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento, come previsto al precedente punto 6.1. Il contenuto formativo deve essere comunque attinente a quanto disposto dal precedente punto 2.1.



VERBALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

ANNO

TITOLO DEL CORSO: CORSO PER
(DGR n.. /2025)

SOGGETTO FORMATORE:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

SEDE DELL'ATTIVITÀ:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

Estremi dell'atto di approvazione dell'iniziativa formativa

.....

B) REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

L'attività formativa si è regolarmente svolta dal al.....per complessive
n. ore e per una frequenza effettiva indicata nel prospetto riportato sul retro e comunque non inferiore al
...% del monte ore.

C) MODALITÀ' DELLE VERIFICHE FINALI

Le modalità adottate per la valutazione della verifica finale e di quelle intermedie risultano dagli atti depositati presso il Soggetto Formatore unitamente al testo delle prove somministrate.

Il Rappresentante del soggetto attuatore

.....

Data,

[illegible]



ATTESTATO DI FREQUENZA con verifica dell'apprendimento

del corso finalizzato al rilascio del Certificato di idoneità per

**Conducenti e Guardiani di veicoli stradali che trasportano
equidi domestici o animali domestici della specie bovina,
ovina, caprina, suina o pollame**

in attuazione del REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22/12/2004 sulla
protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che
modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

DGR n. .../2025;

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat....

il

ATTUATORE DELL'INIZIATIVA

Via

Il Dirigente responsabile del procedimento

Il Rappresentante del Soggetto attuatore

Corso Rif. PA..... autorizzato con determina dirigenziale n..... del
Attestato registrato in data al n.....

Ai sensi dell'art.15 della L.183/2011, il presente certificato non può essere prodotto agli
organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

PERCORSO COMPLESSIVO

ORE 12

CONTENUTI

Modulo teorico legislativo-comunitario

Ore ...

- Aspetti tecnici e amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto: Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 – artt. 3 e 4 Allegati I e II;
- Decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
- Aspetti normativi relativi a biosicurezza e stato sanitario degli animali, in funzione dei rischi connessi alle operazioni di trasporto interessate.

Modulo sulla tutela del benessere animale

Ore ...

- Fisiologia animale e fabbisogno di acqua e alimenti; comportamento animale e concetto di stress;
- Aspetti pratici dell'accudimento degli animali;
- Impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne;
- Cure di emergenza agli animali;
- Aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali;
- Aspetti relativi alle condizioni di biosicurezza durante le operazioni di carico e scarico degli animali, modalità di lavaggio e disinfezione dei mezzi e gestione delle lettiere.

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

dal

al

**ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO
E PERCENTUALE DI FREQUENZA**

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE



ATTESTATO DI FREQUENZA con verifica dell'apprendimento

del corso di aggiornamento finalizzato al rinnovo del Certificato di idoneità per

Conducenti e Guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame

in attuazione del REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22/12/2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

DGR n. .../2025;

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat....

il

ATTUATORE DELL' INIZIATIVA

Via

Il Dirigente responsabile del procedimento

Il Rappresentante del Soggetto attuatore

Corso Rif. PA..... autorizzato con determina dirigenziale n..... del
Attestato registrato in data al n.....

Ai sensi dell'art.15 della L.183/2011, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

PERCORSO COMPLESSIVO

ORE 4

CONTENUTI

Modulo teorico legislativo-comunitario

Ore ...

- Richiami e aggiornamenti normativi sul Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 e sul Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
- Richiami e aggiornamenti normativi relativi a biosicurezza e stato sanitario degli animali, in funzione dei rischi connessi alle operazioni di trasporto interessate.

Modulo pratico di tutela del benessere animale Ore ...

- Aggiornamenti sugli aspetti pratici dell'accudimento di bovini, ovicaprini, equidi, suini e pollame e sugli aspetti relativi alla sicurezza del personale;
- Aspetti relativi alle condizioni di biosicurezza durante le operazioni di carico e scarico e durante il trasporto degli animali, modalità di lavaggio e disinfezione dei mezzi e gestione delle lettiere.

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

dal

al

**ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO
E PERCENTUALE DI FREQUENZA**

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE



ATTESTATO DI FREQUENZA

con verifica dell'apprendimento

rilasciato al termine del corso per il

Personale dei Centri di raccolta e dei Posti di controllo

in attuazione del REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22/12/2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

DGR n. .../2025;

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat...

il

ATTUATORE DELL'INIZIATIVA

Via

Il Dirigente responsabile del procedimento

Il Rappresentante del Soggetto attuatore

Corso Rif. PA..... autorizzato con determina dirigenziale n..... del
Attestato registrato in data al n.....

Ai sensi dell'art.15 della L.183/2011, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

PERCORSO COMPLESSIVO

ORE 8

CONTENUTI

Modulo teorico legislativo-comunitario

Ore ...

- Legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante le operazioni correlate al trasporto: Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 – Allegato I, capo I (Idoneità al trasporto), capo III - sezione 1 (Pratiche di trasporto - Carico, scarico e accudimento animali, capo V (Intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e di riposo, capo VII (Spazi disponibili) - Allegato II (specifiche del giornale di viaggio);
- Aspetti normativi relativi a biosicurezza e stato sanitario degli animali, in funzione dei rischi connessi alle operazioni di trasporto interessate.

Modulo pratico di tutela del benessere animale

Ore ...

- Fisiologia animale e fabbisogno di acqua e alimenti, comportamento animale e concetto di stress;
- Aspetti pratici dell'accudimento degli animali;
- Cure di emergenza agli animali;
- Aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali;
- Aspetti relativi alle condizioni di biosicurezza durante le operazioni di carico e scarico

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

dal

al

**ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO
E PERCENTUALE DI FREQUENZA**

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE